

Isidoro di Siviglia: alle radici dell'idea di Europa¹

Gisella Bassanelli Sommariva
(Università degli Studi di Bologna)

Non conosciamo con esattezza il luogo e la data di nascita di Isidoro, poco sappiamo della sua infanzia e giovinezza, mentre abbiamo numerose testimonianze sulle vicende della sua vita dopo la nomina a Vescovo di Siviglia, nel 601 o 602, e sulla sua morte avvenuta il 4 aprile 636. Poiché all'epoca le norme ecclesiastiche in vigore richiedevano, per ricoprire la carica di Vescovo, l'età minima compresa fra i 30 e i 45 anni, la data di nascita deve essere compresa fra il 556 e il 571. Isidoro, nato in una famiglia della nobiltà ispano-romana, rimane orfano di entrambi i genitori e, affidato da questi alle cure dei tre fratelli maggiori, fu educato a Siviglia dal fratello maggiore Leandro, monaco benedettino e Vescovo di Siviglia dal 578 circa, e con tutta probabilità studiò nella scuola episcopale.

Dunque Leandro, Isidoro ed anche il fratello Fulgenzio, vescovo di Ècjia, appartengono a quella numerosa schiera di Vescovi e Abati provenienti da famiglie i cui figli erano da secoli destinati a ricoprire ruoli di governo nell'amministrazione di Roma; fra i tanti pare sufficiente ricordare, in via esemplificativa e perché universalmente noti, Ambrogio, nato a Treviri ove il padre era prefetto del pretorio delle Gallie, eletto Vescovo di Milano nel 374, quando era governatore della provincia *Aemilia et Liguria* e, benché la sua famiglia fosse da tempo cristiana, non era neppure battezzato, come all'epoca era d'uso per gli uomini destinati a servire nell'esercito o nell'amministrazione imperiale, e Gregorio, che, prima di ritirarsi in vita monastica, era stato *praefectus urbi* e che divenne Papa nel 590 e fu detto Magno. Tutti questi Vescovi portarono a servizio della Chiesa la formazione nelle tradizioni famigliari, la cultura, l'esperienza che loro stessi o i loro padri avevano posto a servizio dell'Impero. Tutti svolsero, accanto a quella prettamente religiosa, un'attività 'politica' e si presero cura dei fedeli e delle comunità loro affidate come i governatori e gli altri funzionari si prendevano cura dei territori ricompresi nella loro giurisdizione.

¹ Questo testo riproduce l'intervento ad un incontro per dottorandi e, nonostante sia stato in parte modificato e certamente ampliato, ha voluto mantenere le caratteristiche di una lezione a dottorandi, tra l'altro non tutti giuristi. Ciò spiega la decisione di eliminare completamente le note bibliografiche, vista la notevole ampiezza della bibliografia su singoli punti qui in breve esaminati.

Leandro si dedicò intensamente a convertire alla fede ortodossa i visigoti, tradizionalmente ariani², fra cui Ermenegildo, figlio del re Leovigildo, sposato dal 579 con la principessa merovingia cristiana ortodossa Ingonda; egli fu inviato a Siviglia come governatore della Betica per superare la grave tensione provocata nella famiglia -e non solo- dal fermissimo rifiuto della moglie a convertirsi alla fede ariana. La conversione di Ermenegildo portò ad una frattura aperta con il padre e dopo alterne vicende Ermenegildo, fatto prigioniero, essendosi rifiutato di tornare alla fede ariana, fu messo a morte e venerato come martire. A causa di questi avvenimenti, che ovviamente provocarono una reazione nei confronti degli ortodossi che avevano parteggiato per Ermenegildo, Leandro dovette andare in esilio a Costantinopoli, dove rimase tre anni. Qui conobbe e divenne amico di Gregorio, allora diacono inviato alla corte di Costantinopoli come suo apocrisario (figura che corrisponde all'attuale nunzio apostolico) dal Papa Pelagio II.

Tornato a Siviglia nel 586, dopo la morte di Leovigildo, ottenne la conversione di Recaredo (fratello minore di Ermenegildo), succeduto al padre; conversione resa solennemente pubblica nel 589 durante il primo concilio di Siviglia, presieduto dallo stesso Leandro, e seguita, secondo l'uso dell'epoca, da tutto il popolo.

Alla morte di Leandro avvenuta nel 601 o 602 divenne Vescovo di Siviglia Isidoro.

Isidoro fu scrittore prolifico, anche se non prettamente originale; è noto come colui che raccogliendo in opere enciclopediche la cultura antica greco-romana, la consegnò al medioevo. La più conosciuta delle sue opere, utilizzata poi nelle scuole vescovili di tutta l'Europa occidentale, fu l'ampia enciclopedia intitolata *Etymologiae* o *Origines*. Articolata in XX libri. È sufficiente un rapido sguardo

² Nei primi secoli fra le Chiese cristiane furono accessissime le discussioni sulla figura di Cristo. La prima grande frattura riguardò il punto se il Figlio doveva ritenersi "generato, non creato, consustanziale al Padre, eterno e immutabile", oppure se, essendo stato creato, la sua natura divina doveva essere considerata come inferiore a quella del padre. Costantino intervenne personalmente ed in modo deciso nella controversia convocando nel 325 il Concilio di Nicea che si pronunciò a favore della prima tesi, che venne seguita dalle chiese ortodosse, mentre una parte dei vescovi cristiani, fra cui eccelleva in dottrina il vescovo di Alessandria d'Egitto Ario, perseverò nella seconda, facendo così nascere l'Arianesimo. Amplissima fu la diffusione di questa dottrina, pur dichiarata eretica, condivisa anche, ad esempio, dall'imperatore Costanzo II, figlio di Costantino; i Goti furono convertiti al cristianesimo dal vescovo ariano Ulfila; ariani furono anche i Vandali e perciò, con l'unica eccezione di quello Franco, tutti i regni romano-barbarici formati in Occidente furono ariani. La seconda discussione teologica che ebbe conseguenze dirimpenti fu quella intorno all'unica o duplice natura di Cristo. Il IV Concilio di Nicea, convocato dall'imperatore d'Oriente Marciano, nel 451 affermò che nell'unica persona del Cristo coesistevano due nature, divina ed umana, unite ma distinte, e condannò come eretica la tesi monofisita ormai largamente affermata in Oriente, secondo cui la natura divina 'assorbiva' la natura umana e rimaneva quindi unica. Ciò nonostante il monofisismo rimase ancora piuttosto diffuso, anche se quasi solo in Oriente.

all'indice per rendersi conto della massa enorme di saperi e di informazioni che essa contiene:

I. Della grammatica; II. Della retorica e della dialettica; III. Della matematica; IV. Della medicina; V. Delle leggi e dei tempi; VI. Dei libri e degli uffici ecclesiastici; VII. Di Dio, degli angeli e dei santi; VIII. Della chiesa e delle sette; IX. Di lingue, popoli, regni, milizia, cittadini ed affinità; X. Dei vocaboli; XI. Dell'essere umano e dei portenti, XII. Degli animali; XIII. Dell'universo e delle sue parti; XIV. Della terra e delle sue parti; XV. Degli edifici e dei campi; XVI. Delle pietre e dei metalli; XVII. Dell'agricoltura; XVIII. Della guerra e dei giochi; XIX. Delle navi, degli edifici e delle vesti; XX. Delle provviste e degli strumenti rustici³.

In questa sede interessa il libro V Delle leggi e dei tempi, che si articola in trentanove titoli: i primi ventisette riguardano il diritto e le leggi, dal ventottesimo al trentanovesimo Isidoro affronta il tema dei tempi⁴, seguendo così un'antichissima tradizione che vedeva intimamente connessi il diritto e la regolamentazione del tempo⁵ e conclude al trentanovesimo titolo *De descriptione temporum* con una brevissima storia dell'umanità dalla creazione ai tempi suoi, articolata in sei età; la sesta, ancora in corso⁶, corrisponde all'era cristiana.

Una rapida lettura delle rubriche dei primi ventisette titoli mostra quanta parte abbia in questa esposizione il diritto romano:

1. Degli autori delle leggi; 2. Delle leggi divine ed umane; 3. Quale sia la differenza tra diritto, leggi e costumi; 4. Che cosa sia il diritto naturale; 5. Che cosa sia il diritto civile; 6. Che cosa sia il diritto delle genti; 7. Che cosa sia il diritto militare; 8. Che cosa sia il diritto pubblico; 9. Che cosa sia il diritto dei Quiriti; 10. Che cosa sia la legge; 11. Che cosa i plebisciti; 12. Che cosa il senatoconsulto; 13. Che cosa la costituzione e l'editto; 14. Che cosa le risposte dei giurisperiti; 15. Delle leggi consolari e tribunizie; 16. Della *lex satura*; 17. Delle leggi rodie; 18. Dei privilegi; 19. Che cosa possa la legge; 20. Perché sia stata creata la legge; 21. Come debba essere la legge; 22. Delle cause; 23. Dei testimoni;

³ Questa, come tutte le traduzioni di passi delle *Etymologiae* sono tratte dall'edizione *Etymologiae o origini. Testo latino a fronte* (a cura di A. VALASTRO CANALE), Utet, 2014.

⁴ *Etymologiae* V.28 *De chronicae vocabulo*; 29 *De momentis et horis*; 30 *De diebus*; 31 *De nocte*; 32 *De hebdomada*; 33 *De mensibus*; 34 *De solstitiis et aequinoctiis*; 35 *De temporibus anni*; 36 *De annis*; 37 *De olympiadibus et lustris et iubileis*; 38 *De saeculis et aetatibus*; 39 *De descriptione temporum*.

⁵ È noto che, fin dall'inizio della storia della città, a Roma la conoscenza del diritto e le conoscenze necessarie per formare il calendario ed il compito di tener conto del trascorrere del tempo mediante sistemi di computo degli anni, nonché di registrare i più rilevanti fatti naturali e politici, erano proprie del collegio sacerdotale dei Pontefici.

⁶ Le parole di chiusura del titolo e dell'intero libro sono: *Residuum sextae aetatis tempus Deo soli est cognitum*.

24. Degli strumenti legali; 25. Delle *res*; 26. Dei reati registrati nella legge; 27. Delle pene stabilite nelle leggi.

Il primo titolo offre un elenco dei grandi legislatori a partire da Mosè:

[1] Mosè, di stirpe ebraica, fu il primo a dare spiegazione delle leggi divine mediante lettere sacre. Il re Foroneo fu il primo a dettare leggi e giudizi ai Greci. [2] Mercurio Trimegisto fu il primo ad insegnare l'uso della legge agli Egizi. Solone fu il primo a dare leggi agli Ateniesi. Licurgo fu il primo a sancire norme di carattere giuridico in forza di un'autorità che gli veniva da Apollo. [3] Numa Pompilio, successore di Romolo nel regno, fu il primo a promulgare leggi per i Romani; in seguito, non potendo il popolo sopportare magistrati faziosi, si istituirono i *Decemviri legibus scribendis*, ossia 'Decemviri incaricati di redigere le leggi', i quali tradussero in latino la legislazione soloniana, esponendola in dodici tavole. [4] Costoro furono: Appio Claudio, Genuzio, Veterio, Giulio, Manlio, Sulpicio, Sestio, Curazio, Romilio e Postumio. Questi uomini furono eletti come decemviri per redigere le leggi. [5] Il primo che decretò la prassi di raccogliere le leggi in libri fu il console Pompeo, il quale, però, non persistette in tal senso per paura delle critiche. Dopo di lui, Cesare prese a fare [lo stesso], ma prima che potesse porre termine all'opera fu ucciso. [6] A poco a poco, le leggi antiche, trascurate perché inadeguate ai tempi, furono dimenticate: di queste, sebbene non si faccia ormai più uso alcuno, appare tuttavia opportuno avere una qualche conoscenza. [7] Nuove leggi apparvero all'epoca del cesare Costantino e dei suoi successori, ma erano confuse e disordinate. Posteriormente, Teodosio il minore, Augusto, ad imitazione del Codice Gregoriano e del Codice Ermogeniano, dispose la compilazione di un codice contenente le costituzioni dai tempi di Costantino, ciascuna sotto il nome dell'imperatore che l'aveva emanata, codice che, in riferimento al proprio nome, chiamò Teodosiano⁷.

⁷ [1] *Moses gentis Hebraicae primus omnium divinas leges sacris litteris explicavit. Phoroneus rex Graecis primus leges iudiciaque constituit.* [2] *Mercurius Trimegistus primus leges Aegyptiis tradidit. Solon primus leges Atheniensibus dedit. Lycurgus primus Lacedaemoniis iura ex Apollinis auctoritate confinxit.* [3] *Numa Pompilius, qui Romulo successit in regno, primus leges Romanis edidit; deinde cum populus seditiosos magistratus ferre non posset, Decemviros legibus scribendis creavit, qui leges ex libris Solonis in Latinum sermonem translatas duodecim tabulis exposuerunt.* [4] *Fuerunt autem hi: Appius Claudius, Genucius, Veterius, Iulius, Manlius, Sulpicius, Sextius, Curatius, Romilius, Postumius. Hi Decemviri legum conscribendarum electi sunt.* [5] *Leges autem redigere in libris primus consul Pompeius instituere voluit, sed non perseveravit obtrectatorum metu. Deinde Caesar coepit [id] facere, sed ante interfectus est.* [6] *Paulatim autem antiquae leges vetustate atque incuria exoleverunt, quarum etsi nullus iam usus est, notitia tamen necessaria videtur.* [7] *Novae a Constantino Caesare coeperunt et reliquis succedentibus, erantque permixtae et inordinatae. Postea Theodosius minor Augustus ad similitudinem Gregoriani et Hermogeniani codicem factum constitutionum a Constantini temporibus sub proprio cuiusque imperatoris titulo disposuit, quem a suo nomine Theodosianum vocavit.*

Isidoro dunque colloca in prima posizione Mosè, per gli ebrei infatti, come è noto, non esiste una netta separazione fra precetti religiosi e leggi; l'inserimento di Mosè fra i legislatori greci e romani rivela la consapevolezza di vivere in una cultura che ha le sue radici nelle tradizioni greco-romane ed ebraiche, così come quella di Trimegisto ricorda gli apporti delle altre grandi civiltà mediterranee dell'antichità. Inoltre, è opportuno sottolineare che, secondo Isidoro, Teodosio II nell'ordinare la redazione del *Codex Theodosianus* non agisce da legislatore, ma da raccogliitore ed ordinatore di leggi già esistenti e per questo ricorda i precedenti tentativi, non riusciti, di Pompeo e Cesare, ma si ferma a Teodosio II e non accenna neppure a Giustiniano, al *Codex*, ai *Digesta* e alle *Institutiones*.

Eppure, Isidoro conosceva certamente Giustiniano e la sua codificazione: nel 551 o 552 Giustiniano, a cui si era rivolto Atanagildo in lotta con l'ariano legittimo re visigoto Agila I, inviò un corpo militare in suo aiuto. Una volta ucciso Agila da parte di suoi seguaci, che riconobbero legittimo re Atanagildo, sperando così di indurre i bizantini a lasciare la penisola iberica, Giustiniano non ritirò le sue truppe che rimasero così a presidiare l'estrema costa meridionale della penisola, probabilmente per prevenire un eventuale spostamento dei Visigoti in Africa del nord, nella Mauritania che Giustiniano aveva riconquistato sconfiggendo il regno Vandalo. I Visigoti osteggiarono duramente i bizantini e, sia pur fra alterne vicende, riconquistarono gran parte del territorio; infine questi lasciarono definitivamente anche gli ultimi territori rimasti nel 624 quando Isidoro era già Vescovo di Siviglia da oltre vent'anni. Inoltre, suo fratello Leandro, come accennato, era stato a Costantinopoli per tre anni quando Isidoro era già adulto ed infine, la Chiesa di Roma applicava diritto giustiniano. Infatti, il nome di Giustiniano è presente nel titolo trentanovesimo del libro V, dove compare fra quelli degli altri imperatori i cui regni scandiscono i secoli della sesta età: per ogni imperatore da Augusto a Eraclio (ancora regnante quando Isidoro scrive) sono indicati gli anni di regno e uno o due fatti salienti che lo caratterizzano. Curiosamente del regno di Giustiniano, la cui durata è correttamente indicata in trentanove anni, è ricordata solo la caduta del regno Vandalo nell'Africa settentrionale, forse perché tale vicenda interessò direttamente il regno Visigoto e quindi era largamente conosciuta, visto che ora i bizantini si trovavano di fronte ai territori meridionali della penisola iberica ed i confini quasi si toccavano allo stretto di Gibilterra.

Non può quindi trattarsi di una dimenticanza involontaria e, se si riflette sui possibili motivi che possono aver indotto Isidoro ad ignorare Giustiniano, oltre alla banale osservazione sull'inopportunità di celebrare Giustiniano, quando era ancora troppo recente il ricordo dell'occupazione ostile dei bizantini, si delineano due ipotesi fra loro in qualche modo collegate: la prima è la posizione politica di Giustiniano nei confronti della Chiesa cattolica, la seconda è la concezione del diritto posta al centro della compilazione giustiniana, profondamente diversa da quella propria della cultura giuridica occidentale ancora condivisa da Isidoro.

Giustiniano già negli anni trascorsi alla corte di Costantinopoli durante il regno dello zio Giustino I (518-527), che lo aveva designato come suo successore, aveva elaborato la sua concezione dei rapporti fra il potere dell'imperatore e la Chiesa cristiana ortodossa, muovendo sulla linea iniziata da Costantino, proseguita da Teodosio II e da successivi imperatori d'Oriente. A questo proposito è opportuno ricordare che Giustino I fu imperatore cristiano ortodosso intransigente, a differenza degli imperatori precedenti che avevano assunto un atteggiamento conciliante con i monofisiti, e promulgò provvedimenti repressivi di diverse chiese definite eretiche. Giustiniano affermò apertamente che la figura dell'imperatore si poneva come "mediatore" fra Dio e gli uomini, a lui quindi competeva in prima persona la difesa della purezza della fede e quindi doveva provvedere alla repressione dei movimenti ereticali ed attivarsi affinché si chiarisse in modo corretto quali teorie ed opinioni teologiche dovessero essere ritenute conformi alla vera Fede e quali devianti, da condannare. Continuò la politica repressiva di Giustino, fece a più riprese pressioni, anche molto forti sul Papa e su alcuni vescovi affinché accettassero le sue decisioni in materia di controversie religiose; come alcuni suoi predecessori convocò un concilio, il II Concilio di Costantinopoli nel 553, a cui non volle partecipare il Papa, che era contrario alle decisioni che sarebbero state prese. Alla fine, dopo molte pressioni, il Papa accettò le condanne pronunciate dal concilio, ma molti vescovi africani e dell'Italia settentrionale non si piegarono e diedero inizio allo scisma, detto "dei tre capitoli", che perdurò a lungo. Solo nel 700 il Patriarcato di Aquileia, una sede ove il rifiuto era stato più forte e costante, si riconciliò con la Chiesa di Roma.

Le idee di Giustiniano sono icasticamente rappresentate negli undici titoli posti in apertura del primo libro del *Codex*, che ne costituiscono quasi il manifesto:

1. De summa trinitate et de fide catholica et ut nemo de ea publice contendere audeat; 2. De sacrosanctis ecclesiis et de rebus et privilegiis earum; 3. De episcopis et clericis et orphanotrophis et brephotrophis et xenodochis et asceteriis et monachis et privilegio eorum et castrensi peculio et de redimendis captivis et de nuptiis clericorum vetitis seu permissis; 4. De episcopali audientia et de diversis capitulis, quae ad ius curamque et reverentiam pontificalem pertinent; 5. De haereticis et manichaeis et samaritis; 6. Ne sanctum baptisma iteretur; 7. De apostatis; 8. Nemini licere signum salvatoris christi vel in silice vel in marmore aut sculpere aut pingere; 9. De iudaeis et caelicolis; 10. Ne christianum mancipium haereticus vel paganus vel iudaeus habeat vel possideat vel circumcidat; 11. De paganis sacrificiis et templis

Come è evidente, nei primi titoli sono raccolte leggi che riguardano l'organizzazione e la vita interna della Chiesa, rivelando un'ingerenza dell'imperatore anche in questo settore. Questi argomenti, nel *Codex Theodosianus*, costituivano il contenuto dell'ultimo libro, il XVI, a loro interamente dedicato, mentre in apertu-

ra del libro primo erano posti i quattro titoli dedicati ai modi di produrre il diritto: 1 *De constitutionibus principum et edictis*; 2 *De diversis rescriptis*; 3 *De mandatis principum*; 4 *De responsis prudentum*, secondo una sistematica tradizionale.

Questo tema è affrontato solo dal titolo 14 e dai seguenti nel primo libro del *Codex* di Giustiniano; il piccolo frammento dell'indice del primo libro del *Novus Codex*, conservato nel Pap. Oxy 1814 testimonia che questa scelta era già stata fatta all'inizio del regno di Giustiniano e, quindi, che la sua configurazione del potere imperiale era già matura⁸.

Profondamente diversa la situazione in Occidente: possiamo assumere come episodio esemplare il rapporto fra Ambrogio, vescovo di Milano, all'epoca sede imperiale, e Teodosio. È universalmente noto che nell'estate del 390, a seguito della tragica strage di Tessalonica⁹, Ambrogio scrisse a Teodosio, che si trovava in Italia, una lettera in cui gli comunicò che, se non si fosse pentito e non avesse fatto pubblica penitenza, non avrebbe potuto partecipare ai sacramenti; cioè sarebbe stato scomunicato. Finalmente nel Natale 390, Teodosio fece pubblica penitenza e venne solennemente riammesso nella comunità dei fedeli cristiani. Ambrogio diede pratica applicazione alla teoria, da lui condivisa, che la legge divina deve ritenersi superiore a quella umana. Questa impostazione dei rapporti fra potere imperiale e Chiesa divenne prevalente in Occidente, dove segnò profondamente anche le vicende dei secoli successivi. Già si è accennato ad episodi di opposizione di gruppi di vescovi occidentali alle decisioni prese a Costantinopoli.

Naturalmente problemi non si posero ai vescovi cristiani ortodossi con chi governò i regni-romano barbarici, nelle regioni più occidentali dell'impero, visto che i re ostrogoti, visigoti e vandali erano ariani ed i re Franchi, che semmai cercavano l'appoggio e la legittimazione del Papa, non avrebbero certo avuto l'idea di imporsi su di lui o di interferire in discussioni teologiche.

I vescovi ortodossi, spesso romani, rappresentavano il punto di riferimento delle comunità romane; gli archivi e le biblioteche delle sedi episcopali e delle grandi abbazie, in particolare quelle benedettine, custodivano oltre ai documenti negoziali (testamenti, donazioni, compravendite), formulari, raccolte di leggi, testi giuridici, ecc. Gli antichi codici erano raccolti, custoditi con attenzione e, quan-

⁸ Questa concezione dei rapporti Impero-Chiesa Cristiana è perdurata in Oriente ed ha profondamente influenzato l'impero bizantino e poi, alla caduta di questo, fu recepita da quello che poi venne detto l'impero Russo e si può dire che suoi riflessi sono presenti ancora oggi.

⁹ Come reazione a violenti disordini a Tessalonica, Teodosio sdegnato ordinò che la popolazione venisse riunito nel circo e qui massacrato. Pare che un contrordine arrivò in ritardo e non poté evitare la strage. Forse a questo episodio si ispira la legge riprodotta in C.Th. 9.40.13, data a Verona il 18 agosto 392 o 390, in cui l'Imperatore impone di attendere 30 giorni prima di eseguire la sentenza di condanna capitale imperiale, così da dare modo all'imperatore di riflettere se la sentenza sia stata pronunciata sotto l'impulso dello sdegno e quindi eccessivamente severa ed eventualmente provvedere di conseguenza.

do necessario ricopiati. Le scuole vescovili curavano con attenzione la formazione culturale dei futuri religiosi e non solo, seguendo regole e metodi ispirati a quelli tradizionali della cultura greco-romana.

Nel *commonitorium* premesso alla *Lex romana Visigothorum*, Alarico, che appare autore del documento, accenna al coinvolgimento di ecclesiastici nei lavori di codificazione ed afferma con chiarezza che il lavoro compiuto fu sottoposto all'esame di vescovi. Appare degno di nota che delle 201 costituzioni contenute negli undici titoli del libro XVI del *Codex Theodosianus* solo 11 siano state conservate e che queste siano state *datae* o da Costantino o da imperatori occidentali.

Isidoro, dopo la conversione di Recaredo e di tutto il popolo, lavorò costantemente e per l'effettiva unione dei due popoli, in primo luogo sotto l'aspetto religioso¹⁰, e per la diffusione degli studi a cui collaborò con le sue numerose opere; il suo pensiero politico, largamente influenzato da principi romani sottolineava l'esigenza di consolidare la struttura costituzionale, amministrativa e giudiziaria del regno, con particolare attenzione al momento della successione al potere, per garantirne la stabilità e l'autonomia.

Per questi motivi Isidoro non avrebbe potuto celebrare e proporre a modello la legislazione di Giustiniano, in particolare il *Codex*.

Quanto all'altro punto, Giustiniano era fermamente convinto che tutto il diritto derivasse dall'imperatore: in una legge dell'autunno 529, la cui massima è conservata nel titolo 14 del primo libro *Codex repetitae praelectionis* sotto la rubrica *De constitutionibus principum et edictis*¹¹, deride con toni talora sprezzanti i dubbi

¹⁰ Egli convocò e presiedette importanti concili, quelli tenuti a Siviglia, nel 619 e 625, ed a Toledo nel 633; in quest'ultimo fu unificata la liturgia dell'intero territorio del regno.

¹¹ C.1.14.12 *Imp. Iustinianus A. Demostheni pp. Si imperialis maiestas causam cognitio- naliter examinaverit et partibus cominus constitutis sententiam dixerit, omnes omnino iudices, qui sub nostro imperio sunt, sciant hoc esse legem non solum illi causae, pro qua producta est, sed omnibus similibus. 1. Quid enim maius, quid sanctius imperiali est maiestate? vel quis tantae superbiae fastidio tumidus est, ut regalem sensum contemnat, cum et veteris iuris conditores constitutiones, quae ex imperiali decreto processerunt, legis vicem obtinere aperte dilucideque definiunt? 2. Cum igitur et hoc in veteribus legibus invenimus dubitatum, si imperialis sensus legem interpretatus est, an oporteat huiusmodi regiam interpretationem obtinere, eorum quidem vanam scrupulositatem tam risimus quam corrigendam esse censuimus. 3. Definimus autem omnem imperatoris legum interpretationem sive in precibus sive in iudiciis sive alio quocumque modo factam ratam et indubitam haberi. Si enim in praesenti leges condere soli imperatori concessum est, et leges interpretari solum dignum imperio esse oportet. 4. Cur autem ex suggestionibus procerum, si dubitatio in litibus oriatur et sese non esse idoneos vel sufficientes ad decisionem litis illi existiment, ad nos decurritur et quare ambiguitates iudicum, quas ex legibus oriri eventit, aures accipiunt nostrae, si non a nobis interpretatio mera procedit? vel quis legum aenigmata solvere et omnibus aperire idoneus esse videbitur nisi is, cui soli legis latorem esse concessum est? 5. Explosis itaque huiusmodi ridiculosis ambiguitatibus tam*

da taluno sollevati se l'interpretazione di una legge possa o no avere valore di legge generale, afferma in modo deciso che "qualunque interpretazione di leggi formulata sia in risposta a suppliche, sia in giudizi, sia in qualunque altro modo, deve considerarsi valida e indubitabile. Se infatti ora solo l'imperatore ha il potere di creare le leggi, anche l'interpretare le leggi è necessario competa esclusivamente al potere imperiale". È così posta la premessa per la logica conclusione: è giusto ritenere l'imperatore unico creatore ed interprete delle leggi. Né costituisce un'eccezione l'*interpretatio* degli antichi giuristi, giacché questa fu autorizzata dal potere imperiale¹².

Tale configurazione del potere imperiale, più volte ripetuta, rimase costante per tutta la durata del regno di Giustiniano: nel *Codex repetitae praelectionis* i titoli dedicati ai modi di produrre il diritto riguardano solo provvedimenti dell'imperatore o comunque a lui riconducibili come i *senatusconsulta*, intervallati dal titolo dedicato all'ignoranza del diritto, ove per diritto si intende quello proveniente dall'imperatore: 1.14 *De legibus et constitutionibus principum et edictis*, 1.15 *De mandatis principum*; 1.16 *De senatus consultis*; 1.17 *De veteri iure enucleando et auctoritate iuris prudentium qui in digestis referuntur* (il titolo contiene la costituzione con cui Giustiniano ordina la compilazione dei *Digesta* e quella che li pubblica); 1.18 *De iuris et facti ignorantia*; 1.19 *De precibus imperatori offerendis et de quibus rebus supplicare liceat vel non*; 1.20 *Quando libellus principi datus litis contestationem facit*; 1.21 *Ut lite pendente vel post provocationem aut definitivam sententiam nulli liceat imperatori supplicare*; 1.22 *Si contra ius utilitatemve publicam vel per mendacium fuerit aliquid postulatum vel impetratum*; 1.23 *De diversis rescriptis et pragmaticis sanctionibus*. Nessun accenno alla consuetudine.

Al diritto e alle leggi è dedicato il terzo titolo del libro V delle *Etymologiae*:

III. Quale sia la differenza tra diritto, leggi e costumi. [1] *Ius*, ossia diritto, è nome di significato generale, *legge* è manifestazione particolare del diritto stesso. *Ius*, ossia il diritto è stato così chiamato in quanto *iustum*, ossia giusto¹³. Ogni diritto si fonda su leggi e co-

conditor quam interpres legum solus imperator iuste existimabitur: nihil hac lege derogante veteris iuris conditoribus, quia et eis hoc maiestas imperialis permisit. Recitata septimo miliario Urbis Constantinopolitanae in novo Consistorio palatii Iustiniani. D. III k. Nov. Decio vc. Cons.

¹² Questo è un riferimento al *ius publice respondendi* di cui si parla nel lungo passo di Pomponio conservato nei *Digesta* giustinianeî sotto la rubrica *De origine iuris et omnium magistratum et successione prudentium* (D.1.2.2.49).

¹³ Evidente il ricordo dell'etimologia proposta dai giuristi classici, come ad esempio nel passo tratto dal primo libro delle *Institutiones* di Ulpiano, conservato in D. 1.1.1.pr. sotto la rubrica *De iustitia et iure: ... prius nosse oportet, unde nomen iuris descendat. est autem a iustitia appellatum...*

stumi¹⁴. [2] La *legge* è una costituzione scritta; il costume una consuetudine il cui valore è stato provato col tempo, ovvero una legge non scritta. La *legge*, infatti, deriva il proprio nome dal verbo *legere*, in quanto scritta. [3] Il costume, invece, è una consuetudine di origine antica derivata solo dai costumi umani. La consuetudine, d'altra parte, costituisce una specie di diritto stabilito sulla base dei costumi e riconosciuto come norma di legge in mancanza di una legge vera e propria: né fa differenza che essa abbia il proprio fondamento in un testo scritto o nella capacità della ragione di distinguere ciò che è giusto da ciò che non lo è, poiché è questa stessa capacità che dà valore alla legge. [4] Inoltre, se la legge ha il proprio fondamento nella ragione, tutto ciò che abbia il proprio fondamento nella stessa ragione, costituirà legge, purché conforme alla religione, conveniente ad una corretta formazione ed utile al conseguimento della salvezza. La *consuetudine* è stata così chiamata in quanto *communis usus*, ossia *pratica comune*¹⁵.

Il testo di Isidoro segue, è evidente, l'impostazione tradizionale in Occidente in cui è sempre rimasta dominante la cultura giuridica tradizionale che vede il diritto come una realtà complessa in cui concorrono diversi fattori e soprattutto una realtà aperta capace di seguire in modo spontaneo e duttile le evoluzioni della società, non chiusa in un testo legislativo. Chiarissima in questo senso è la differenza fra la legge data a Ravenna il 7 novembre 426 nel nome di Valentiniano III ancora bambino¹⁶ e le leggi con cui Teodosio II ordina la compilazione e poi pubblica il *Codex Theodosianus*¹⁷ e, soprattutto, le leggi giustinianee che ordinano la redazione e pubblicano il *Novus Codex*, i *Digesta*, le *Institutiones* e il *Codex repetitae praelectionis*¹⁸.

¹⁴ Qui invece si sente l'eco dell'*incipit* delle *Institutiones* di Gaio, conservato nei *Digesta* giustiniani: *Omnes populi, qui legibus et moribus reguntur...* (D. 1.1.9) che nelle edizioni correnti integra una lacuna del manoscritto veronese.

¹⁵ III. *Quid differunt inter se ius, leges et mores*. [1] *Ius generale nomen est, lex autem iuris est species. Ius autem dictum, quia iustum [est]. Omne autem ius legibus et moribus constat*. [2] *Lex est constitutio scripta. Mos est vetustate probata consuetudo, sive lex non scripta Nam lex a legendo vocata, quia scripta est*. [3] *Mos autem longa consuetudo est de moribus tracta tantundem. Consuetudo autem est ius quoddam moribus institutum, quod pro lege suscipitur, cum deficit lex: nec differt scriptura an ratione consistat, quando et legem ratio commendat*. [4] *Porro si ratione lex constat, lex erit omne iam quod ratione constiterit, dumtaxat quod religioni congruat, quod disciplinae conveniat, quod saluti proficiat. Vocata autem consuetudo, quia in communi est usu*.

¹⁶ La reggenza è affidata alla madre Galla Placidia, figlia di Teodosio I, peraltro la costituzione diretta al senato deve ritenersi opera della cancelleria di Ravenna, vicina all'ambiente senatorio.

¹⁷ C.Th. 1.1.5 del 429, C.Th. 1.1.6 del 435 e Nov. Th. 1 del 14 febbraio 438.

¹⁸ Si tratta delle costituzioni *Haec quae necessario* del 13 febbraio 528; *Summae rei publicae* del 7 aprile 529; *Cordi* del 29 dicembre 534 per quanto riguarda il *Novus Codex* ed il *Codex repetitae praelectionis*; *Deo Auctore* del 15 dicembre 530 e *Tanta* per i *Digesta*; *Omnem* per le *Institutiones*.

Ma il motivo determinante per cui Isidoro non poteva in nessun caso proporre come modello di legislatore Giustiniano è la netta affermazione: “Inoltre, se la legge ha il proprio fondamento nella ragione, tutto che abbia il proprio fondamento nella stessa ragione costituirà legge, purché conforme alla religione, conveniente ad una corretta formazione ed utile al conseguimento della salvezza” che nel passo appena citato conclude la trattazione sulla legge. Posizione del tutto conforme all’insegnamento di Ambrogio per cui la legge di Dio deve ritenersi superiore a quelle degli uomini e che legittima un potere di controllo dei vescovi ed in ultimo del Papa sull’operato dei re ed imperatori cristiani.

Isidoro può utilizzare con assoluta libertà i principi del diritto romano proprio perché ormai esso non è più il diritto vigente di una struttura statale esistente, ma è divenuto parte della cultura e delle tradizioni della popolazione, o di una larga parte di essa. Questo atteggiamento è recepito dai re visigoti come risulta evidente dalla lettura della *Lex romana Visigothorum* o *Liber iudiciorum*, compilazione voluta dal re Chindasvindo (642-653) e completata nel 654 da suo figlio Recesvindo¹⁹ (associato al trono nel 649, regnò fino al 672), divenuta legge vigente tendenzialmente esclusiva per i visigoti ed i romani: la legge contiene molte norme romane, ma esse sono riprodotte nel loro contenuto senza i dati formali identificativi dell’originale ed indicazione delle fonti legislative da cui sono state tratte, a differenza di quanto era nella *Lex romana Visigothorum*. Dopo la riconquista dei territori occupati dagli Arabi mussulmani, il re Ferdinando III di Castiglia e León (1217-1272) fece tradurre in volgare castigliano il *liber iudiciorum*, comprese le aggiunte apportate dai re visigoti successivi; il codice prese il nome di *Fuero de los Jueces* o di *Fuero Juzgo* e divenne una delle basi principali del diritto spagnolo. Ne derivano l’*Espéculo* e il *Fuero de las Leyes* o *Fuero Real*.

Infine è opportuno ricordare che, come si è già accennato, gli scritti ed il pensiero di Isidoro costituirono un nucleo di grande importanza nella cultura medioevale in Occidente già nei secoli precedenti alla nascita della scuola di Bologna e del ‘diritto comune’ e certamente ebbe un ruolo centrale nella cultura giuridica e politica della nascente Europa, perché nelle scuole vescovili e in quelle dei monasteri, diffuse in tutti i territori occidentali, il diritto romano era insegnato, non sempre consapevolmente, tramite le *Etymologiae*.

¹⁹ Entrambi i re appena ricordati si erano formati nell’ambiente culturale rinnovato e vivificato da Isidoro e ne sono profondamente influenzati.